



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 20-07-2018

OGGETTO: ORDINANZA - CUSTODIA DEI CANI PER LA IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE E TUTELA DELLA INCOLUMITA PUBBLICA

IL SINDACO

PREMESSO che si registra sempre più un forte disagio da parte dei cittadini determinato dalla mancanza di rispetto delle comuni regole di convivenza, tali da comportare la loro incolumità e la libertà di utilizzo degli spazi comuni e privati. Che tale disagio, determinato dalla mancata raccolta e pulizia delle deiezioni canine che vengono lasciate ovunque, sui marciapiedi, carreggiate, piazze, aiuole, ecc., comporta inevitabilmente anche lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

CONSIDERATO il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

RITENUTO opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sull'aspetto igienico – ambientale derivante dalle deiezioni dei cani nel territorio urbano;

DATO ATTO che la sempre maggiore presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

VISTA la Legge 24/11/1981, nr. 689 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

VISTA la L. 23/12/1978, nr. 833;

VISTA la L. 14/08/1991, nr. 281;

VISTA l'ordinanza 3 agosto 2015 del Ministero della Salute pubblicata nella gazzetta Ufficiale del 09/09/2015;

O R D I N A

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane;
- b) i cani non possono essere lasciati vagare liberamente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e debbono pertanto essere sempre tenuti al guinzaglio dal proprietario e/o dal detentore;

- c) i cani di grossa taglia (quali, ad esempio alano, doberman, mastino , bulldogm, pittbul , pastore tedesco, ecc.) e/o di indole mordace dovranno essere muniti , nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, oltre che dal guinzaglio, anche della museruola;
- d) nei condomini od in qualsiasi altro tipo di fabbricato destinato a civile abitazione dove sono tenuti i cani il loro proprietario deve rendersi garante responsabile che gli animali non rechino disturbo o danno alla salute ed alla sicurezza degli altri cittadini;
- e) è vietato aizzare con grida od altri mezzi i cani tra di loro e contro altri animali. E' pure vietato eccitarli, spaventarli, batterli, e tormentarli in qualsiasi modo;
- f) i cani tenuti all'interno di aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio e da questi visibili quali, ad esempio, orti, giardini, e cortili devono essere tenuti in modo da non molestare o arrecare danno ai passanti;
- g) i proprietari e/o detentori di cani tenuti in case o nelle aree di cui al punto precedente dovranno evitare al vicinato il disturbo derivante dall'abbaiare, latrare, guaire continuato e molesto;
- h) i cani vaganti potranno essere accalappiati e le spese conseguenti verranno addebitate ai proprietari.

E' consentito tenere liberi senza guinzaglio i cani:

- a) soltanto nei limiti privati e non aperti al pubblico;
- b) da caccia, quando vengono usati per la caccia;
- c) delle forze di Polizia e di Soccorso quando sono utilizzati per il servizio.

I proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei vigili del Fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

A V V E R T E

che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 500,00, secondo le procedure della Legge 689 del 24/11/1981 e s.m.i. .

Dell'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani di accompagnamento opportunamente addestrati.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo, o ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Ogni precedente ordinanza in materia si intende revocata.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isp. P.M. Vincenzo PASSARO

Il Sindaco
F.to Cav. Giuseppe ORLOTTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n. 327

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-07-2018 al 04-08-2018

Dalla Residenza Comunale,
20-07-2018

Il Messo

F.to Dott. Antonio MARINO

Copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale _____

Il Sindaco
Cav. Giuseppe ORLOTTI